## SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2526) Urgenza

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord

(PASTORE)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(PIERACCINI)

col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RESTIVO)

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile (SCALFARO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1967

Provvedimenti straordinari per la Calabria

## legislatura iv - 1963-67 — disegni di legge e relazioni - documenti

Onorevoli Senatori. — Il recente dibattito che si è svolto al Senato sulla situazione della Calabria e la stessa relazione ampia e documentata presentata dal Governo al Parlamento in data 30 settembre 1966, ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1962, n. 890, hanno segnalato la necessità di protrarre per un adeguato periodo di tempo l'intervento straordinario ed aggiuntivo, già avviato fin dal 1957 con l'apposita legge 26 novembre 1955, n. 1177, modificata e integrata dalla legge 10 luglio 1962, n. 890.

Con le citate leggi il Governo si era posto l'obiettivo fondamentale di affrontare i vasti e complessi problemi della sistemazione idrogeologica del territorio calabrese, attraverso un complesso di azioni coordinate, con un piano organico di opere riguardanti la sistemazione idraulico-forestale, la sistemazione dei corsi d'acqua e dei bacini montani, il rimboschimento, la bonifica montana e valliva e la difesa degli abitati dal mare, anche mediante il loro eventuale trasferimento o consolidamento. Inoltre, l'intero territorio calabrese, ai fini della citata legge speciale n. 1177, veniva classificato territorio di bonifica montana o di bonifica integrale, con la conseguenza che i contributi per le opere private di miglioramento fondiario venivano adeguatamente elevati rispetto ai livelli normali.

Anche nel caso del trasferimento degli abitati, la legge speciale prevedeva contributi per la ricostruzione degli alloggi, che in alcuni casi arrivavano fino al 90 per cento della spesa, nonchè la realizzazione delle infrastrutture indispensabili per dotare le nuove zone di insediamento dei necessari servizi civili.

La citata relazione e il conseguente dibattito parlamentare hanno, altresì, posto in evidenza i notevoli risultati che un'azione pubblica del tipo di quella svolta in questi anni in Calabria, ha prodotto, modificando sensibilmente la situazione esistente al momento dell'avvio della legge speciale. Basti pensare alla bonifica della maggior parte delle terre di pianura e delle medie e basse

valli, pressocchè ultimata, all'irrigazione già avviata di tali terre, all'inizio delle opere di trasformazione agraria con ordinamenti produttivi di alto reddito, al potenziamento della rete ferroviaria, all'apertura di nuove strade e al sostanziale miglioramento della difesa idrogeologica del suolo, per avere una idea della validità e proficuità dell'azione che lo Stato ha svolto in Calabria, in aggiunta a quella intrapresa dalla Cassa per il Mezzogiorno, in base alla legge n. 634 del 1957 e successive modificazioni ed integrazioni e agli interventi effettuati dalle Amministrazioni ordinarie nell'ambito delle rispettive competenze.

Con ciò non si intende affermare che tutti i problemi della Calabria siano stati totalmente risolti, ma indubbiamente sono stati creati i presupposti per una loro soluzione. Ed è a questo punto che si pone il problema di proseguire gli sforzi intrapresi con maggiore intensità ed efficacia, anche in relazione ai risultati ottenuti e tenendo conto delle esperienze derivanti dall'applicazione delle precedenti leggi, nonchè delle nuove esigenze che si sono via via manifestate nel corso di questi anni. In tal modo la Calabria, superata l'acuta fase della sua crisi economica, potrà inserirsi proficuamente, insieme alle altre Regioni del Mezzogiorno, nel più vasto sistema economico nazionale e, quindi, in quello della Comunità economica europea.

Il Governo stima, pertanto, necessario che l'azione pubblica aggiuntiva in favore della Calabria prosegua in due fondamentali direzioni:

- a) da un lato, completando le vaste iniziative per la conservazione del suolo e la sistemazione idrogeologica, già efficacemente intraprese fin dal 1955;
- b) dall'altro, intervenendo efficacemente nel sistema economico e produttivo locale per realizzare un equilibrato sviluppo economico e sociale della Calabria.

Sembra opportuno precisare che la nuova legge speciale dovrà prevalentemente curare, con i necessari mezzi e strumenti tecnici e finanziari, il settore specifico ed essenziale della sistemazione del suolo che costituisce

il problema peculiare della Calabria, la cui soluzione è il presupposto per l'adeguamento di tale Regione alla situazione delle altre Regioni meridionali, sotto questo aspetto più favorite. Tutti gli altri interventi speciali previsti dal presente disegno di legge, vanno considerati in funzione e a completamento di tale obiettivo. In tal modo si otterrà che gli altri interventi previsti in favore del Mezzogiorno dalle leggi statali possano trovare il terreno adatto per produrre il massimo risultato.

I nuovi strumenti di coordinamento, costituiti dal programma economico nazionale e dal piano pluriennale per il Mezzogiorno, rappresentano naturalmente, nella fase attuale, l'ampio contesto nel quale vanno inquadrati tutti gli interventi pubblici del settore, affinchè l'azione che lo Stato svolge in Calabria risulti veramente efficace ed incisiva.

Sotto gli accennati profili, la scelta fatta dal Governo appare in armonia con le direttive già prospettate dal Parlamento, come risulta dalla mozione Militerni-Salerni, approvata dal Senato nella seduta del 21 febbraio 1967 a conclusione del dibattito sulla relazione più volte citata, mozione nella quale è stata chiaramente sottolineata l'esigenza che la nuova legge speciale prosegua, nel quadro del sistema di programmazione in atto, l'azione per la conservazione del suolo e per la valorizzazione agraria con la previsione, peraltro, di altri interventi per l'incentivazione delle attività agricole ed extra agricole e nel settore del fattore umano, idonei a contribuire ulteriormente alla rinascita economica della Calabria, anche attraverso una migliore e più razionale utilizzazione degli strumenti e delle agevolazioni in

Il Governo, pertanto, accogliendo sostanzialmente le indicazioni fornite in sede parlamentare, si accinge a presentare al Parlamento il presente disegno di legge, fiducioso di contribuire in maniera determinante, con le scelte adottate, a quel processo di risanamento della Calabria che la ponga in grado di partecipare, su un piano di sostanziale parità con le altre Regioni meridio-

nali, allo sviluppo economico e al progresso civile e sociale del Paese.

## 1. — Impostazione generale del disegno di legge

Il presente disegno di legge non si limita a prorogare le disposizioni della legge 26 novembre 1955, n. 1177, e della legge 10 luglio 1962, n. 890, sia pure integrate e modificate in relazione ai nuovi settori di intervento ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. Data la rilevanza delle innovazioni introdotte alla precedente disciplina, sia per quanto riguarda l'inquadramento degli interventi nella programmazione economica, sia per ciò che concerne la sostanza degli interventi medesimi e le procedure ritenute idonee a rendere l'azione pubblica più spedita e coordinata, è stato predisposto un provvedimento unitario e completo, il quale assorba nel proprio contesto quella parte delle disposizioni anteriormente emanate, delle quali si è inteso prorogare l'efficacia, coordinandole e adeguandole con la nuova normativa. In tal modo, fra l'altro, si è inteso evitare problemi di carattere interpretativo, che avrebbero potuto prospettarsi in seguito all'adozione di un semplice provvedimento di proroga con modifiche ed integrazioni.

#### 2. — Durata dell'intervento

Il Governo ritiene opportuno fissare la durata della legge speciale fino al 31 dicembre 1980 (art. 1), in quanto questo appare il periodo indispensabile per avviare a definitiva soluzione i complessi problemi relativi al dissesto idrogeologico del territorio della Regione. Come è noto, infatti, debbono prevedersi, in materia, tempi relativamente lunghi, in quanto si tratta di opere che possono essere realizzate soltanto con la gradualità derivante dalle condizioni geofisiche del territorio, che condizionano fortemente l'esecuzione delle opere stesse.

D'altra parte, essendo il 1980 la data in cui è stata protratta dalla legge 26 giugno 1965, n. 717, la durata dell'attività della Cas-

sa per il Mezzogiorno, la coincidenza con la scadenza degli interventi previsti dalla nuova legge Calabria, rende possibile inquadrare e armonizzare la disciplina speciale per la Calabria nel più vasto contesto dell'azione pubblica straordinaria nel Mezzogiorno.

#### 3. — Programmazione degli interventi

Come è noto il sistema di programmazione degli interventi, previsto dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177, si basava sostanzialmente sul piano regolatore di massima e sui programmi esecutivi delle opere da realizzare annualmente da parte della Cassa.

Il piano regolatore di massima rappresentava, sotto il profilo tecnico, il quadro generale di riferimento degli interventi previsti dalla legge speciale e, come tale, aveva lo scopo di assicurare il coordinamento e l'organicità degli interventi stessi.

Nella nuova fase che sarà inaugurata dal provvedimento legislativo in esame, il quadro di riferimento degli interventi, ai fini di un organico coordinamento e dell'inserimento dell'azione da svolgere in Calabria nel quadro della politica per il Mezzogiorno e, quindi, nel più vasto contesto della politica economica nazionale, sarà rappresentato dal nuovo strumento della legge n. 717: il piano pluriennale di coordinamento, il quale, essendo predisposto in attuazione del programma economico nazionale, d'intesa con le varie Amministrazioni statali e regionali, costituisce il mezzo fondamentale e più idoneo per orientare l'azione pubblica nel Mezzogiorno in un arco di tempo che, quanto alle grandi linee, può trascendere la durata stessa del piano.

Il disegno di legge prevede, pertanto, che, in sede di aggiornamento del predetto Piano, siano dettati direttive e criteri atti a specificare il contenuto e le priorità dei nuovi interventi, coordinandoli con quelli già di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e delle Amministrazioni statali, ed assicurando l'aggiuntività degli stanziamenti dell'emananda legge con tutti gli altri, già destinati o da destinare alla Calabria.

Il complesso delle direttive sarà predisposto, ovviamente, con la medesima proce-

dura prevista per l'approvazione del piano di coordinamento, di cui queste ultime costituiranno un apposito capitolo. Le predette direttive, pertanto, saranno predisposte d'intesa con le Amministrazioni statali interessate (le quali potranno eventualmente giovarsi anche dei rispettivi organi consultivi costituiti presso le medesime, quali i Consigli superiori dei lavori pubblici e dell'agricoltura) e con la collaborazione degli organismi locali attualmente rappresentati nel Comitato regionale per la programmazione economica, il quale dovrà esprimere il proprio avviso nella fase preparatoria, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 717 del 1965.

È superfluo precisare che non appena sarà costituita la Regione della Calabria, il ruolo e la funzione svolti dal Comitato regionale saranno assunti automaticamente dalla Regione medesima.

Sulla base delle direttive formulate come sopra è stato precisato, la Cassa — a cui è affidata anche nella nuova fase l'attuazione della legge — provvederà alla predisposizione dei programmi degli interventi da effettuarsi in base alla legge speciale; programmi che saranno approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Si è, peraltro, eliminato ogni riferimento alle annualità dei programmi della Cassa, prevedendo così la possibilità di una programmazione esecutiva pluriennale e, comunque, riferita alle intere opere da realizzare, al fine di dare una maggiore coerenza ed organicità agli interventi e di offrire agli organi che esaminano i programmi stessi una visione globale delle opere da realizzare.

Analogo orientamento, del resto, è già stato seguito dalla legge 26 giugno 1965, n. 717. La stessa approvazione dei programmi da parte del Ministro che approva tutti i programmi della Cassa ed esercita la vigilanza sull'Ente, assicura quella unicità di direzione e di responsabilità politica che garantiscono una migliore attuazione della legge e un adeguato controllo da parte del Parlamento. Anzi, a quest'ultimo scopo, è prevista un'apposita relazione annuale che

il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord presenterà al Parlamento in allegato alla relazione sull'attuazione del piano di coordinamento degli interventi nel Mezzogiorno, in modo da dare al Parlamento medesimo la possibilità di seguire e controllare le varie fasi di svolgimento della legge speciale Calabria.

Di fronte a tale impostazione della programmazione degli interventi è sembrato superfluo conferire rilievo nella nuova legge allo strumento del piano regolatore di massima, il quale tuttavia può continuare a rappresentare, nell'ambito dell'organizzazione della Cassa, un quadro di riferimento suscettibile di opportuna utilizzazione nella predisposizione dei programmi esecutivi, nonchè ai fini di controllo e di valutazione dell'azione da svolgere.

#### 4. — Settori d'intervento

Come si è avuto modo di accennare nel corso della presente relazione, il sistema idrogeologico del suolo calabrese resta lo obiettivo fondamentale della nuova legge speciale. Si rende, infatti, necessario completare le opere già iniziate in questo settore in base alla legge n. 1177, tenendo conto delle nuove esigenze che si sono manifestate nella prima fase di applicazione della legge speciale.

Conseguentemente saranno completate, con gli stanziamenti previsti dalla nuova legge speciale, le opere per la sistemazione idraulico-forestale dei corsi d'acqua e dei bacini versanti, per la stabilità e la conservazione del suolo nelle pendici e per la bonifica montana e valliva, nonchè le opere per la difesa degli abitati già iniziate in base alla legge n. 1177 (art. 2, lett. a) e b); e ciò sulla base delle direttive del piano di coordinamento e delle modalità e dei criteri per l'attuazione che saranno fissati dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

Per opere di bonifica montana e valliva si intendono ovviamente, tra l'altro, le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani, dei corsi d'acqua, di rinsaldamento

delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini della stabilità del terreno e del buon regime delle acque; le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo; il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento; le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali; le opere di difesa delle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse; le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero comprensorio o di una parte notevole di esso; le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso, nonchè la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.

Per opere di miglioramento fondiario si intendono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica, quali le opere di sistemazione idraulica e idraulicoagraria dei terreni; di ricerca, provvista ed utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile; la costruzione e il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possono sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento dei pascoli montani e le piantagioni.

Sono anche mantenute in vigore le agevolazioni per i comprensori di bonifica montana, nei quali il contributo alle opere di carattere privato resta elevato rispettivamente al 75 per cento nei conprensori di bonifica montana, ed al 60 per cento nei comprensori di bonifica integrale.

Si è ritenuto opportuno precisare per legge — anche se ciò sembra evidente — che a carico della legge speciale dovranno gravare soltanto gli oneri per la elevazione dei contributi nelle misure fissate, mentre il con-

tributo base deve essere concesso dallo Stato con i normali stanziamenti del bilancio. In tal modo si è ribadito, ancora una volta, ed in forma chiara ed esplicita, che gli interventi della legge speciale anche in questo settore debbono avere un carattere assolutamente aggiuntivo. Del pari è stato precisato che sono a carico della legge speciale gli oneri relativi ai mutui a tasso agevolato che possono essere concessi, tramite il Fondo forestale nazionale, a tal fine integrato per un ammontare massimo di lire 500 milioni, per la parte di spesa relativa alle attività private di rimboschimento, di miglioramento e di ricostituzione boschiva, non coperta dai contributi (art. 7).

Gli interventi per il trasferimento degli abitati saranno proseguiti a carico della nuova legge, la quale introduce alcune innovazioni che sono apparse necessarie per rendere più efficace l'intervento pubblico in tale settore.

Anzitutto si è previsto uno snellimento nelle procedure per l'approvazione del piano regolatore di trasferimento degli abitati, approvazione che viene decentrata e affidata al Provveditore regionale delle opere pubbliche, mentre nella precedente legislazione era attribuita al Ministro dei lavori pubblici.

È stata poi elevata a 150 metri l'estensione dell'area da cedere gratuitamente nel caso di trasferimento degli abitati, in quanto si è ritenuto che il limite di 100 metri quadrati, previsto dalla precedente legge, non fosse sufficiente a garantire quello spazio indispensabile alle esigenze di un razionale assetto urbanistico delle nuove zone.

I contributi saranno direttamente concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno, mentre in passato vi provvedeva il Ministero dei lavori pubblici con i fondi messi a disposizione della Cassa: in tal modo sembra possibile anche abbreviare le procedure ed accelerare in definitiva la realizzazione degli interventi.

In luogo del contributo nella misura del 90 per cento di cui alla lettera a) dell'articolo 8 della legge n. 1177 del 1955, è prevista, poi, nell'ipotesi considerata in tale disposizione, l'assunzione della spesa a totale carico dello Stato.

Nelle zone di nuovo insediamento saranno realizzate le opere igienico-sanitarie e i servizi civili previsti dalla precedente legislazione, con l'aggiunta degli impianti sportivi, nonchè le opere di carattere urbanistico necessarie per il risanamento integrale degli abitati dissestati (lettera b), articolo 2).

Viene anche prorogata ed ampliata la portata delle disposizioni in materia di rimboschimento, in quanto, oltre agli acquisti di terreni degradati da rimboschire, già previsti nella precedente legislazione, viene introdotta la possibilità di procedere all'esproprio di tali terreni a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali in relazione alle esigenze di ricostituzione boschiva e di rimboschimento (art. 2, quinto comma).

Per la demanializzazione dei predetti terreni è prevista una apposita procedura che, modificando in parte quella attualmente vigente (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni), accelera notevolmente le procedure espropriative e contribuisce a rendere più efficace l'azione che sarà svolta in questo settore (art. 15).

Sono pure previste particolari agevolazioni fiscali, per i terreni oggetto di attività di rimboschimento, miglioramento e ricostituzione boschiva, che vengano effettuate dai privati interessati (articolo 7, sesto comma).

Per quanto riguarda la esecuzione delle opere pubbliche, la nuova legge conferma le disposizioni per l'approvazione dei progetti esecutivi (art. 9), per la esecuzione delle opere (art. 10), la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere (art. 11), le agevolazioni fiscali relative agli atti e contratti relativi alle opere (art. 12) come già previsto nella legge n. 1177.

Per quanto riguarda, invece, la manutenzione delle opere, l'articolo 13 prevede che le opere realizzate dalla Cassa siano trasferite, entro sei mesi dal collaudo, alle Amministrazioni statali e locali ed agli Enti tenuti per legge ad assumerne la manutenzione e la gestione.

In caso di impossibilità, per detti enti, di svolgere tale attività, si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 717 che rendono possibile l'intervento sostitutivo della Cassa per il Mezzogiorno.

In ogni caso, lo stesso articolo precisa che per tutta la durata della legge speciale, cioè fino al 1980, la spesa di manutenzione delle opere forestali e di quelle idrauliche ad esse connesse, comprese quelle vallive, viene assunta a carico dello Stato con i fondi della legge medesima. In tal modo, per questo settore particolarmente delicato e importante, è assicurato l'intervento manutentorio diretto e continuativo della Cassa.

Oltre agli interventi che sono stati sopra illustrati, il disegno di legge prevede all'articolo 2 altri settori: riordinamento fondiario (lettera c), interventi nel settore civico, culturale e professionale (lettera d), in conformità con quanto segnalato nel corso del citato dibattito in sede parlamentare. Tali settori appaiono strettamente connessi, da un punto di vista tecnico, economico e sociale con gli interventi fondamentali iniziati dalla legge speciale n. 1177 e confermati dal provvedimento in esame.

Anche per i predetti interventi, le direttive del piano di coordinamento dovranno specificare i criteri per la loro realizzazione, mentre le modalità e le procedure saranno precisate dal Comitato dei ministri in conformità con le direttive anzidette.

In particolare, per quanto riguarda il riordinamento fondiario, va sottolineato il vantaggio che può derivare all'economia calabrese da interventi aggiuntivi diretti a facilitare la costituzione di proprietà coltivatrici di adeguate e convenienti dimensioni e di favorire il formarsi di strutture agricole e forestali, rispondenti ad un equilibrato sviluppo economico della intera regione.

Gli interventi relativi al fattore umano sono diretti, essenzialmente, ad assicurare la adeguata formazione civica, culturale e professionale alle popolazioni interessate; si tratta di interventi volti prevalentemente alla qualificazione e riqualificazione della mano d'opera, di interventi nel settore delle attività sociali ed educative, attraverso l'azione di eventuali centri sociali di interventi per la formazione degli adulti, eccetera.

#### 5. — Coordinamento degli interventi.

Una delle lacune riscontrate nella prima fase di attuazione delle provvidenze speciali in favore della Calabria, consiste nella mancanza di un adeguato coordinamento degli interventi pubblici che vengono realizzati nella Regione dalla Cassa e dalle Amministrazioni statali.

Il problema di una più efficace armonizzazione dell'azione pubblica nel Mezzogiorno in generale è stato di recente avviato a soluzione dalla legge n. 717 che ha introdotto all'uopo un nuovo strumento: il piano pluriennale. Tale strumento, come si è accennato, dovrà assolvere ad una funzione importante con riguardo alla nuova legge speciale.

Si rende, infatti, indispensabile che anche gli interventi previsti dalla legge speciale siano strettamente collegati non solo con gli interventi che la Cassa per il Mezzogiorno realizza in Calabria, in base alla legge n. 717, ma anche con quelli degli altri Ministeri più direttamente interessati all'azione di sistemazione e di difesa idrogeologica del suolo (Ministeri dell'agricoltura e foreste, dei trasporti e dell'aviazione civile e dei lavori pubblici).

Tale fondamentale esigenza viene risolta nel presente provvedimento:

a) attraverso la previsione di apposite direttive da inserirsi nel piano pluriennale per il Mezzogiorno, che rendano fra l'altro possibile un adeguato coordinamento fin dalla fase di impostazione dei programmi dei Ministeri interessati e della Cassa (per questa ultima, sia i programmi relativi all'attuazione della legge n. 717 che quelli concernenti gli interventi previsti dalla legge speciale Calabria).

Le direttive del piano di coordinamento dovranno altresì garantire che gli stanziamenti di cui alla legge speciale siano effettivamente aggiuntivi rispetto agli altri stanziamenti destinati dalla Cassa e dai Ministeri per la realizzazione degli interventi di rispettiva competenza (articolo 1);

b) mediante la comunicazione di tutti i programmi esecutivi da realizzare in Calabria da parte dei Ministeri dei lavori pubblici, della agricoltura e foreste, dei trasporti e dell'aviazione civile, al Comitato tecnico di coordinamento già previsto dalla legge numero 1177 (articolo 5) — che viene ristrutturato nella sua organizzazione e nei compiti

ed integrato, nella sua composizione, dal Presidente del Comitato regionale per la programmazione economica (articolo 5). Il Comitato tecnico di coordinamento dovrà esprimere il proprio parere sui programmi anzidetti, per assicurare, — anche a livello esecutivo — che l'azione dei Ministeri che operano negli stessi settori per i queli è previsto un intervento aggiuntivo con i fondi della legge speciale, si svolga, quanto ai tempi e ai modi, contestualmente e complementariamente alle opere finanziate dalla legge speciale (articolo 5).

In sede di formulazione del parere, il Comitato tecnico di coordinamento potrà controllare se, a suo avviso, i programmi dei Ministeri appaiono pienamente conformi alle direttive previste dal piano pluriennale per il Mezzogiorno;

c) mediante la partecipazione del Presidente del Comitato di coordinamento e di un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno nel Comitato tecnico-amministrativo, istituito presso il Provveditorato alle opere pubbliche della Calabria, al quale sono attribuiti numerosi compiti di carattere tecnico ed amministrativo in ordine alla realizzazione di opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici (articolo 5, penultimo comma).

Come si è constatato nei punti precedenti, nella nuova fase un ruolo importante è affidato al Comitato tecnico di coordinamento che ha svolto in passato, e dovrà svolgere ancor più in futuro, una efficace azione di collegamento fra le varie Amministrazioni, e di armonizzazione delle rispettive azioni a livello tecnico ed esecutivo, al fine di rendere gli interventi a favore della Calabria veramente organici e coerenti.

Il Comitato assumerà la denominazione di Comitato tecnico di coordinamento e sarà composto, oltre che dai rappresentanti a livello regionale dei Ministeri più direttamente interessati (agricoltura, lavori pubblici, eccetera) dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali, dal Presidente dell'Opera Sila — Ente di sviluppo in Calabria, e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale bonifiche — i quali già facevano parte del precedente Comitato —, anche dal Presidente del Comi-

tato regionale per la programmazione economica e dal Direttore della Ragioneria regionale dello Stato, nonchè da tre docenti universitari di materie pertinenti ai settori idraulico, geologico e forestale nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per i lavori pubblici.

Inoltre gli esperti designati da ciascuna delle tre Camere di commercio saranno sostituiti dai Presidenti delle Camere di commercio medesime, al fine di accentuare il ruolo di propulsione e di stimolo, a livello locale, che nella nuova fase della legge speciale dovranno svolgere tali organismi, ai fini dello sviluppo economico della Regione. Il presidente del Comitato sarà nominato per un periodo di tempo, stimato congruo in relazione alla fase di attuazione dei programmi (5 anni) dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord (art. 5, primo e secondo comma); il Comitato sarà dotato di una Segreteria.

Anche dal punto di vista organizzativo, il Comitato assumerà una nuova strutturazione, che gli consentirà di svolgere un'utile azione di collegamento con il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, mediante l'apposito ufficio da costituire presso la Segreteria del Comitato medesimo.

Il disegno di legge, inoltre, sempre all'articolo 5 indica i compiti fondamentali che vengono assegnati al nuovo Comitato e che consistono essenzialmente nello svolgere una assidua collaborazione con la Cassa nella predisposizione dei programmi delle opere; nell'esprimere il proprio parere sui progetti esecutivi dei Ministeri più direttamente interessati all'azione della legge speciale onde garantire, come si è già detto, un più efficace coordinamento a livello tecnico-esecutivo tra l'azione ordinaria e straordinaria dello Stato; nell'esprimere il proprio parere in ordine al piano regolatore del trasferimento degli abitati e nel predisporre i preventivi e consuntivi di spesa per il proprio funzionamento.

Una innovazione particolarmente importante è rappresentata dalla costituzione in seno al Comitato tecnico di un'apposita commissione permanente che dovrà sovraintendere al coordinamento tecnico ed esecutivo degli interventi nell'ambito dei singoli bacini.

Infatti, uno sfasamento si è dovuto in precedenza lamentare in questo settore, in quanto non sempre le opere che si realizzavano a monte venivano coordinate con quelle realizzate a valle, sia dalla Cassa, in attuazione della legge speciale, che da altri Ministeri interessati.

Analoghe lacune sono state riscontrate, in molti casi, per quanto riguarda la manutenzione delle opere, proprio per la mancanza di adeguato collegamento tra gli organi ordinari e straordinari preposti a tale attività.

Per ovviare a tale grave inconveniente, nel provvedimento in esame è previsto, per la prima volta, il progetto organico riferito al singolo bacino, che rappresenta il quadro di riferimento a livello tecnico-esecutivo di tutti gli interventi effettuati dalla Cassa e dai Ministeri nell'ambito del bacino stesso (articolo 6 lettera a).

La Commissione tecnica di cui sopra, formata da funzionari qualificati dei Ministeri interessati e della Cassa, fornirà al Comitato tecnico il materiale e le proposte per la redazione dei progetti anzidetti (articolo 6, lettera a), controllerà la puntuale attuazione dei progetti medesimi da parte della Cassa e dei Ministeri (art. 6 lettera b) ed, inoltre, controllerà che la manutenzione delle opere realizzate venga effettuata dalle Amministrazioni e dagli Enti competenti, in base alla legislazione vigente (articolo 6, lettera c). Si tratta di un organismo particolarmente utile che dovrà seguire tutte le varie fasi di attuazione degli interventi nell'ambito dei bacini e dovrà formulare tutte quelle proposte e suggerimenti che si renderanno necessari, affinchè l'azione pubblica risulti più incisiva

e tempestiva di quanto non sia avvenuto in passato.

La stessa composizione della Commissione, del resto, contribuirà a far sì che la stessa divenga un punto di contatto e di intesa fra le varie Amministrazioni, ed un centro di raccolta e di diffusione di quegli elementi conoscitivi di carattere globale, in mancanza dei quali l'azione dei singoli Organi pubblici non può non risultare frammentaria e unilaterale.

Per evidenti esigenze di coordinamento la Commissione sarà presidenta dal Presidente del Comitato di coordinamento.

## 6. — Personale degli uffici speciali.

Nel provvedimento in esame viene anche affrontato e risolto l'annoso problema della sistemazione del personale degli uffici speciali e delle spese relative al funzionamento di tali uffici, anche per il passato.

Tale problema, pur essendo stato più volte sottoposto all'esame del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, non aveva, finora, trovato idonea soluzione.

L'attuale disegno di legge prevede l'inquadramento presso i Ministeri dell'agricoltura e dei lavori pubblici, del personale di tali uffici (art. 17) e conferma che alle spese per il funzionamento degli uffici stessi si provveda con i fondi che saranno all'uopo stanziati (art. 16).

# 7. — Stanziamento per l'attuazione della legge.

Per quanto riguarda i mezzi finanziari per la realizzazione dei nuovi interventi previsti dal disegno di legge, viene stanziata la somma globale di lire 345 miliardi (articolo 18), anche in vista dei nuovi settori ai quali è stata estesa l'azione pubblica (riordinamento fondiario, maggiori oneri per gli stanziamenti degli abitati, contributo all'istituenda Università, eccetera).

#### DISEGNO DI LEGGE

#### CAPO I

## COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

#### Art. 1.

(Interventi aggiuntivi per la Calabria)

Al fine di contribuire al raggiungimento di un equilibrato sviluppo economico e sociale della Calabria, il Governo della Repubblica è autorizzato ad attuare nella regione, per il periodo 1º luglio 1967-31 dicembre 1980, interventi organici diretti in particolare alla sistemazione idrogeologica del suolo, in armonia con il programma economico nazionale.

All'uopo, in sede di aggiornamento del piano di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, saranno predisposte, d'intesa coi Ministeri interessati, apposite direttive che saranno formulate dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. Alla predisposizione delle direttive anzidette, si provvede previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

Gli interventi si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutti gli altri, sia pure similari, previsti dalla legislazione vigente a carico delle Amministrazioni statali e della Cassa per il Mezzogiorno.

Le direttive di cui al secondo comma dovranno assicurare, altresì, il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge con gli altri interventi pubblici derivanti dalle leggi vigenti, anche al fine di garantire l'aggiuntività di cui al terzo comma del presente articolo.

#### Art. 2.

(Contenuto degli interventi)

Gli interventi aggiuntivi per la Calabria comprendono:

a) opere per la sistemazione idraulicoforestale dei corsi di acqua e dei bacini

versanti, per la stabilità e conservazione del suolo nelle pendici e per la bonifica montana e valliva;

- b) opere per la difesa degli abitati esistenti dal pericolo delle alluvioni e frane, ivi comprese le opere per il risanamento integrale degli abitati dissestati, in coordinamento con gli interventi di cui alla lettera a), nonchè le opere per la difesa degli abitati dal mare;
- c) interventi per favorire il riordinamento fondiario in base alla legislazione vigente in materia, con particolare riguardo agli interventi diretti a determinare sia la costituzione di aziende aventi convenienti dimensioni, sia l'evoluzione delle strutture agricole e forestali verso forme rispondenti ad un armonico sviluppo della regione;
- d) interventi nei settori della formazione civica, culturale e professionale.

I criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma sono fissati dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, in conformità delle direttive di cui al precedente articolo.

Per le opere occorrenti a difesa degli abitati dal mare, la quota di spesa posta a carico dei Comuni dall'articolo 14 della legge 14 luglio 1907, n. 542, è assunta a carico dello Stato e grava sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18.

Quando sia prevedibile che, con la sistemazione dei torrenti e terreni viciniori agli abitati, non risultino assicurate condizioni di stabilità o di vita economica sufficienti ai bisogni delle popolazioni, sarà disposto lo spostamento totale o parziale degli abitati.

Agli effetti dell'attuazione degli interventi di cui alla lettera a) del primo comma potranno, a carico dei fondi di cui all'articolo 18, essere effettuati acquisti o espropri a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, di terreni degradati, nudi o boscati, già rimboschiti o ricostituiti, ovvero da destinare a rimboschimento o a ricostituzione boschiva, con le modalità indicate all'articolo 15.

Le opere pubbliche da realizzare in Calabria ai sensi della presente legge, sono a

totale carico dello Stato e gravano sui fondi di cui all'articolo 18.

#### Art. 3.

(Attuazione degli interventi)

La Cassa per il Mezzogiorno ed il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, all'attuazione della presente legge.

#### Art. 4.

(Programmi degli interventi e relazione al Parlamento)

I programmi degli interventi da eseguirsi dalla Cassa per il Mezzogiorno, in attuazione della presente legge e delle direttive del piano di coordinamento di cui all'articolo 1, sono predisposti dalla Cassa stessa, d'intesa con il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 e sono approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord, sentito il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

La Cassa presenta entro il 15 febbraio di ciascun anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord una relazione sull'esecuzione delle opere effettuate nell'anno precedente. Tale relazione è presentata al Parlamento in allegato alla relazione sull'attuazione del piano quinquennale di cui all'articolo 22 della legge 26 giugno 1965, n. 717.

In sede di prima applicazione della presente legge, sia i programmi che la relazione si riferiscono al periodo 1º luglio 1967-31 dicembre 1968.

#### Art. 5.

(Disposizioni concernenti il Comitato tecnico di coordinamento)

Al coordinato raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, provvede, in sostituzione del Comitato costituito ai sensi del-

l'articolo 6 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, un Comitato tecnico di coordinamento costituito presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e composto dal Presidente del Comitato regionale per la programmazione economica, dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza, dal Provveditore alle opere pubbliche, dal Direttore della Ragioneria regionale dello Stato, dall'Ispettore compartimentale agrario, dal Capo dell'Ispettorato per le foreste della Calabria, dal Presidente dell'Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria e dal rappresentante della circoscrizione calabrese dell'Associazione nazionale delle bonifiche, nonchè da tre docenti universitari di materie pertinenti ai settori idraulico, geologico e forestale nominati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.

Il Comitato è presieduto da un esperto nominato, per la durata di un quinquennio, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord, ed è dotato di una segreteria composta da personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato e da Enti pubblici, nel limite massimo di dieci unità.

Ai fini del necessario collegamento con il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno è istituito, presso tale Comitato, un apposito ufficio del Comitato tecnico di coordinamento.

Al Comitato tecnico di coordinamento sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:

- a) collaborare con la Cassa per il Mezzogiorno alla predisposizione dei programmi delle opere ai sensi dell'articolo 4;
- b) esprimere il parere in merito ai progetti esecutivi delle opere sottoposte all'approvazione del Consiglio di amministrazione della Cassa;
- c) esprimere il parere sui programmi esecutivi dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti

e dell'aviazione civile, ivi compresi i programmi dell'ANAS, dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, relativi ad opere, da eseguirsi nella regione, connesse con gli interventi previsti dalla presente legge;

- 'd) redigere, d'intesa con le Amministrazioni interessate, progetti organici relativi agli interventi nell'ambito dei singoli bacini, curando, attraverso la Commissione tecnica di cui all'articolo 6, il coordinamento degli interventi medesimi;
- e) esprimere il parere in ordine al piano regolatore relativo al trasferimento degli abitati;
- f) predisporre, d'intesa con la Cassa, i preventivi di spesa necessari per il proprio funzionamento, nonchè i rendiconti consuntivi da sottoporre all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

I programmi esecutivi di cui alla lettera c) debbono essere comunicati, prima dell'approvazione ai sensi della legislazione vigente, al Comitato tecnico di coordinamento. Il parere del Comitato anzidetto deve essere inviato ai Ministeri interessati entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione.

Il Comitato tecnico-amministrativo istituito presso il Provveditorato regionale delle opere pubbliche della Calabria è integrato dal Presidente del Comitato di coordinamento di cui al primo comma del presente articolo e da un funzionario designato dal Presidente della Cassa.

Alle spese necessarie per il funzionamento del Comitato tecnico di coordinamento, ivi comprese quelle per il personale, si provvede con gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, sulla base di preventivi predisposti dal Comitato stesso d'intesa con la Cassa e approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. Con la medesima procedura si provvede all'approvazione del rendiconto consuntivo.

#### Art. 6.

(Coordinamento degli interventi nei bacini)

Per la coordinata programmazione ed esecuzione degli interventi da effettuare, ai sensi della presente legge, nell'ambito di ogni singolo bacino sia nella parte montana che in quella valliva, è istituita, presso il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 5, una Commissione tecnica permanente composta da funzionari designati dai Ministeri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dalla Cassa per il Mezzogiorno e presieduta dal Presidente del Comitato di coordinamento medesimo, con i seguenti compiti:

- a) accertare le esigenze globali di sistemazione dei singoli bacini, formulando idonee proposte ai fini della redazione e dell'eventuale aggiornamento dei progetti organici di intervento da parte del Comitato di coordinamento sopraindicato;
- b) controllare che la realizzazione dei progetti esecutivi, di competenza delle singole Amministrazioni ed Enti pubblici, sia effettuata in conformità dei progetti organici di cui al punto a), segnalando tempestivamente alle Amministrazioni interessate eventuali carenze e i mezzi idonei ad eliminarle:
- c) controllare lo svolgimento delle opere di manutenzione, affinchè queste siano effettuate in modo coordinato ed efficace da parte delle singole Amministrazioni ed Enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze.

#### CAPO II

## NORME CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

#### Art. 7.

(Agevolazioni per i comprensori di bonifica e per l'attività di forestazione)

Ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della Calabria situato al di sopra di m. 300 di altitudine è considerato

comprensorio di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, e il territorio situato al di sotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Per i comprensori di bonifica montana di cui al precedente comma, il limite massimo dei contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, per opere di carattere privato è elevato al 75 per cento e quello per le opere di carattere privato nei comprensori di bonifica integrale è elevato al 60 per cento.

L'erogazione del contributo dovuto ai privati viene effettuata in relazione allo stato di avanzamento dei lavori rilasciato dagli uffici competenti, con trattenuta del 25 per cento da pagarsi dopo il collaudo.

Per la parte di spesa relativa alle attività private di rimboschimento, di miglioramento e di ricostituzione boschiva, non coperta dal contributo in conto capitale di cui al secondo comma, possono essere concessi mutui a tasso agevolato tramite il Fondo forestale nazionale di cui all'articolo 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con le modalità previste dallo stesso articolo. A tal fine il Fondo anzidetto potrà essere integrato per un ammontare massimo di lire 500 milioni.

Gli oneri per la elevazione dei contributi nelle misure fissate al secondo comma e quelli per la concessione dei mutui agevolati di cui al precedente comma, gravano soltanto sui fondi previsti dall'articolo 18.

Ai terreni oggetto di attività forestali di rimboschimento, di miglioramento e di ricostituzione boschiva, effettuate volontariamente dai privati interessati, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 33 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910.

#### Art. 8.

(Trasferimento degli abitati)

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'inter-

no e del tesoro, saranno determinati gli abitati non compresi nelle tabelle *C* della legge 25 giugno 1906, n. 255, e *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445, e nelle leggi successive, che siano da consolidare o da trasferire, ivi compresi gli abitati da trasferire ai sensi del quarto comma dell'articolo 2.

Per gli abitati da trasferire, il piano regolatore relativo è approvato, sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5, dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, in deroga a tutte le norme e le formalità prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

A parziale modifica del primo comma dell'articolo 67 della legge 9 luglio 1908, n. 445, l'area da assegnare gratuitamente ai proprietari delle case da abbandonare, e ai capifamiglia residenti nelle zone relative agli abitati da spostare, ai fini della presente legge, viene elevata a centocinquanta metri quadrati.

Ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nella citata legge n. 445 circa l'assegnazione gratuita di aree, per la costruzione di nuovi alloggi si provvede, con i fondi di cui alla presente legge:

- a) mediante l'assunzione, a totale carico dello Stato, della spesa per la costruzione di un solo alloggio di non più di tre vani utili, ed eventualmente di un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale del proprietario dell'abitazione, nel caso di proprietari di un solo alloggio adibito ad abitazione della propria famiglia e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1965;
- b) mediante la concessione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, di contributi nella misura del 60 per cento, limitatamente alla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di un alloggio avente le caratteristiche indicate nella lettera a), ai proprietari di alloggi che non si trovino nelle condizioni previste dalla medesima lettera a) ed ai capifamiglia non proprietari di alloggi che abbiano avuta l'assegnazione gratuita di aree.

Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri del tesoro e

per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord, sono fissati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera a) e sono indicati gli Enti di edilizia pubblica ai quali far costruire gli alloggi di cui trattasi.

Il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro degli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord può autorizzare la costruzione degli alloggi di cui alla lettera b) da parte degli Enti di edilizia pubblica, qualora questi assumano a loro carico l'anticipazione della quota a carico dei privati. In tal caso il rimborso di tale quota avrà luogo a costruzione ultimata in dieci annualità, con le modalità stabilite dal Ministro dei lavori pubblici d'intesa con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, delle strade interne, delle Chiese parrocchiali e relative canoniche, delle scuole e degli impianti sportivi connessi, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero a carico dei fondi previsti dall'articolo 18.

#### Art. 9.

(Approvazione dei progetti esecutivi delle opere)

I progetti esecutivi delle opere da eseguirsi ai sensi della presente legge, muniti del parere del Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5, sono approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno con la partecipazione del Presidente del Comitato medesimo.

Quando l'importo superi i 300 milioni di lire, è necessario il parere della Delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, prevista dall'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

#### Art. 10.

(Esecuzione delle opere)

L'esecuzione delle opere di cui alla presente legge è affidata dalla Cassa per il Mezzogiorno normalmente ad Aziende autonome statali, ad enti pubblici, all'Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria, ad enti locali e loro consorzi e a Consorzi di bonifica e di irrigagazione, sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5.

#### Art. 11.

(Pubblica utilità ed urgenza e indifferibilità delle opere)

Tutte le opere che a norma della presente legge sono eseguite a cura e spese dello Stato, con l'approvazione dei relativi progetti, sono dichiarate di pubblica utilità e urgenti e indifferibili, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

### Art. 12.

(Agevolazioni fiscali per gli atti e contratti relativi all'attuazione della legge)

A tutti gli atti e contratti stipulati ai fini e in attuazione della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 31 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

#### Art. 13.

(Manutenzione delle opere)

Le opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno in attuazione della presente legge sono trasferite, entro 6 mesi dal loro coliaudo, alle Amministrazioni statali e locali e agli Enti tenuti per legge ad assumerne la manutenzione, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 26 giugno 1965, n. 717, e successive integrazioni.

Fino al 31 dicembre 1980 la spesa di manutenzione delle opere forestali e di quelle

idrauliche ad esse connesse, comprese quelle vallive, è assunta a carico dello Stato e grava sullo stanziamento autorizzato dalla presente legge.

#### Art. 14.

(Intervento per contribuire alla realizzazione dell'istituenda Università della Calabria)

Nell'ambito degli interventi previsti nei settori della formazione civica, culturale e professionale, di cui all'articolo 2, lettera d), una somma non inferiore a 10 miliardi di lire, a carico dei fondi di cui all'articolo 18, è destinata ad impianti di ricerca scientifica ed alle relative attrezzature dell'istituenda Università degli studi della Calabria.

#### Art. 15.

(Procedura per l'occupazione temporanea e per la demanializzazione dei terreni boschivi)

Le occupazioni temporanee, gli acquisti e le espropriazioni dei terreni ai sensi dell'articolo 2 — penultimo comma —, sono effettuati con le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni e nel regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Per gli acquisti e le espropriazioni a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, l'approvazione dei progetti di acquisto e di esproprio di terreni a favore dell'Azienda medesima, ai sensi del precedente comma, equivale a completo esaurimento della procedura prevista dall'articolo 130 del Regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Per le occupazioni temporanee, in deroga a quanto disposto dagli articoli 45 e 46, primo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, gli Enti che provvedono alla esecuzione dei progetti delle opere di sistemazione idraulico-forestale, possono promuovere la pubblicazione, a cura del Sindaco, presso ciascun comune e per la durata di un mese, della cartografia e degli elenchi dei terreni da occupare in base alle

previsioni dei progetti esecutivi approvati. Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti alla notificazione prevista dalla legge e dalla scadenza del suo termine decorre il periodo di 30 giorni entro cui possono essere presentati eventuali ricorsi ed opposizioni.

#### CAPO III

## NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 16.

(Uffici speciuli per l'attuazione della legge)

La Cassa per il Mezzogiorno provvede all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avvalendosi degli appositi Uffici dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, già costituiti in Calabria, a cura dei Ministeri anzidetti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

Alle spese necessarie per il funzionamento degli Uffici anzidetti si provvede, con gli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, sulla base di preventivi predisposti dalla Cassa, d'intesa rispettivamente con i Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, ed approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. Con la medesima procedura si provvede all'approvazione dei rendiconti consuntivi.

Le spese di funzionamento dei predetti Uffici, relative al periodo precedente al 1º luglio 1967, gravano sullo stanziamento previsto dall'articolo 18 per l'anno finanziario 1967, in misura comunque non superiore a lire 250 milioni.

## Art. 17.

(Personale degli uffici speciali)

Il personale assunto successivamente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1955, n. 1177, o comunque non oltre il 31 dicembre 1963, da organi periferici del Mi-

nistero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero dei lavori pubblici, per essere addetto a servizi inerenti all'attuazione della legge medesima, per il cui espletamento la Cassa ha erogato le relative somme, che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, presso le rispettive amministrazioni, con decorrenza dal 1º luglio 1967, nelle categorie del personale non di ruolo corrispondenti al titolo di studio posseduto.

Compiuti sei anni di servizio dalla data di inquadramento, il personale di cui al precedente comma è collocato nei ruoli aggiunti corrispondenti alle diverse categorie del personale non di ruolo.

L'inquadramento verrà disposto, con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in base ad apposita domanda, che gli interessati dovranno presentare rispettivamente ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo dal 1º luglio 1967 al 31 dicembre 1980, si provvede con i fondi di cui all'articolo 18.

A tal uopo, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, nei singoli anni finanziari sarà provveduto al trasferimento, dai fondi medesimi agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, delle somme occorrenti.

#### Art. 18.

(Disposizioni di carattere finanziario)

Per far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 345 miliardi.

Tale somma sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 12,5 miliardi per l'anno finanziario 1967, di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1968, di lire 23 miliardi per l'anno finanziario 1969, di lire 24 miliardi per l'anno finanziario 1970, di lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1971, di lire 26 miliardi per

l'anno finanziario 1972, di lire 28 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1977, di lire 26 miliardi per l'anno finanziario 1978, di lire 24,5 miliardi per l'anno finanziario 1979 e di lire 24 miliardi per l'anno finanziario 1980.

Il Ministero del tesoro provvederà a versare dette somme in rate trimestrali posticipate alla Cassa per il Mezzogiorno.

Con legge da emanarsi sei mesi prima della scadenza del termine per la cessazione della Cassa, quale risulta ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717, ovvero, in caso di anticipato scioglimento, entro tre mesi dalla data dello scioglimento stesso, si provvederà a determinare l'organo a cui spetti di curare la prosecuzione dei programmi.

Per l'applicazione della presente legge, la Cassa terrà gestione separata di tutti i fondi contemplati dalla legge medesima; annualmente presenterà per l'approvazione al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord il rendiconto relativo alle somme impegnate ed erogate per gli interventi eseguiti e da eseguirsi nei settori di cui alla presente legge.

Lo stesso rendiconto sarà comunicato al Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5.

#### Art. 19.

(Copertura degli stanziamenti)

Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, negli anni finanziari 1967 e 1968, con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per ciascuno degli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 20.

(Completamento delle opere previste dal precedente piano)

Fino all'entrata in vigore della presente legge, il completamento delle opere previste

dal piano organico di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1177, integrata e modificata dalla legge 10 luglio 1962, n. 890, è effettuato in base alle disposizioni contenute nelle leggi medesime.

## Art. 21.

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.